



IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile

nella causa n. 19642 / 2018 promossa da:

rappresentato e difeso dall'Avv. CHIDINI LORENZO

Ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Interno

Resistente non costitt

Con l'intervento del Pubblico Ministero
Il Collegio, nella seguente composizione:

Roberta Dotta	Presidente
Tiziana Vita De Fazio	Giudice rel
Daniela Culotta	Giudice

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

Ai sensi degli artt. **35 e 35bis D. L.vo 25/2008** (*“Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”*) come modificato/introdotta dal **D.L. 13/2017** convertito in **L. 46/2017**;

Avente ad oggetto: Impugnazione del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale in

PREMESSO IN FATTO

- con provvedimento notificato in data la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di ha rigettato l'istanza proposta dall'odierno ricorrente per il riconoscimento della protezione internazionale;
- con ricorso depositato il 7.9.2018 il richiedente ha impugnato il provvedimento deducendone l'illegittimità e chiedendo accertarsi e riconoscersi il diritto allo status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 14 e ss. del d.lgs. n. 25/2008, ed in subordine dichiararsi il diritto alla protezione umanitaria di cui all'art. 5 comma 6 del d.lgs 286/98;
- il Ministero dell'Interno, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio ;

-il pm ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN DIRITTO

Nel ricorso si ripercorre il racconto sia con riguardo alla partenza dalla Guinea sia con riguardo alla migrazione attraverso il Niger e il Ciad e la Libia.

Si afferma che :

- il ricorrente è stato costretto a lasciare il paese per sfuggire alla violenza e alle persecuzioni derivanti all'appartenenza al gruppo etnico Peul da parte dell'etnia Malinkè in un paese caratterizzato da forti scontri etnici;
- nella Guinea persiste una situazione di violenza indiscriminata rilevante ai sensi dell'art. 14 lett. c) dlgs 251/2007 (docc. 9 e 10);
- il richiedente rischia poi di subire serie minacce da parte

-il richiedente è persona vulnerabile per il rischio alla propria incolumità fisica a causa della violenza generalizzata in Guinea, perché è orfano di entrambi i genitori, per aver subito traumi fisici nel transito verso l'Italia e perché ha intrapreso un percorso di integrazione .

L'art. 3 D.lgs. n.251/2007 prevede che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano valutare principalmente:

- a) tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione;
- b) le dichiarazioni e di documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o gravi danni;
- c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente.

Nel caso in cui il richiedente non sia in grado di suffragare con prove taluni elementi delle sue dichiarazioni l'autorità competente a decidere sulla domanda può ritenerle comunque provate se è ragionevole e plausibile che :

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita un'adeguata motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente sono coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone;
- d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, plausibile.

In questa sede si condivide il giudizio espresso dalla Commissione con riguardo alla credibilità della provenienza del richiedente dalla Guinea posto che egli dimostra di avere conoscenza del Paese , della zona di provenienza , della nazionalità; parimenti si ritengono credibili le problematiche sociali e famigliari.

Tuttavia dal momento che

Egli ha chiaramente affermato di essere :

Va da sé dunque che non possono ritenersi sussistenti le condizioni per il riconoscimento dello **status di rifugiato**, secondo l'accezione di cui all'art. 2 del d. lgs. n. 251/2007, secondo il quale è qualificato "**rifugiato**" il "*cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere **perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno...***".

Non sono stati, infatti, evidenziati in danno del Richiedente episodi qualificabili come **atti di persecuzione** secondo la definizione di cui all'art. 7 stesso d. lgs. n. 251/2007, il quale prevede che gli atti devono:

- a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali (ed in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa ai sensi dell'art. 15 CEDU);
- b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da produrre sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Il secondo comma dell'art. 7 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione (o la mancanza di protezione contro tali atti) possono assumere, ovvero:

- a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
- b) **provvedimenti legislativi**, amministrativi, di polizia o giudiziari, **discriminatori** per loro stessa natura o attuali in modo discriminatorio;
- c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
- d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
- e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10, comma 2;
- e bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale;
- f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Per lo stesso motivo ai non sono emersi, ex art. 2, lett. g), *fondati motivi di ritenere che il Richiedente non possa o non voglia avvalersi della protezione del suo paese contro il rischio effettivo di subire, facendovi ritorno, un danno grave – dovendosi per tale intendere, ai sensi dell'art. 14, lettere a) e b) del d.lgs. 2007 n. 251, la*

condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte, tortura o altra forma di pena o trattamento disumano o degradante: non risulta infatti dalle dichiarazioni rese, nè risulta allegato nell'atto di impugnazione, che il ricorrente sia sottoposto a procedimenti penali e, quindi, esposto realmente a tale rischio.

Quanto al paventato danno grave di cui alla lettera c) dell'art. 14 , e cioè una *minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*", occorre premettere che l'orientamento giurisprudenziale maggioritario (cfr. Cass., ord. 15466/14) la concessione – o l'esclusione della protezione sussidiaria è subordinata a due verifiche, l'una oggettiva, riguardante l'area di appartenenza o l'intero paese e l'altra soggettiva, riguardante la situazione personale del richiedente: in altre parole, la situazione socio-politica e normativa del paese di provenienza è rilevante, ai fini del riconoscimento [...] della protezione sussidiaria, solo se si correla alla specifica posizione del richiedente, il quale rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psico-fisica ovvero nocimenti rilevanti e concreti alla propria incolumità (cfr. Cass., 10177/11 e 26822/07).

Quanto all'elemento oggettivo, i riferimenti alla situazione attuale contenuti nel ricorso sono del tutto generici, in quanto relativi anche a regioni geograficamente molto distanti da quella di provenienza del ricorrente. Con riguardo al requisito soggettivo, non sono emersi dalle dichiarazioni, fattori di individualizzazione del rischio effettivo di subire una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona, avendo il ricorrente stesso precisato di non essere mai stato esposto a tale minaccia.

A questo proposito ancora da ultimo la Suprema Corte ha ribadito (7831/2019) ha ribadito che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due gruppi armati siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria; il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile se rinvio nel paese o nella regione in questione correrebbe per la sua sola presenza sul territorio un rischio effettivo di subire detta minaccia (anche cass. 13858/2018).

Le fonti riportano di una prima ondata di scontri fra diversi gruppi etnici, scontri che coinvolgono anche le differenze religiose che esistono fra le diverse etnie, e che ebbero inizio nel 2010, nel maggio del 2012 e che ebbero come teatro la città di N'Zerekorè . L'episodio forse più eclatante è quello che si registrò nel luglio 2013 e che determinò la morte di un numero imprecisato di persone (almeno 50) e richiese l'intervento dell'esercito per sedare i tumulti. (si vedano: Minority Rights Group International State of the World's Minorities and Indigenous People 2014 – Guinea 3 July 2014 available at <http://www.refworld.org/docid/53ba8defb.html>; 2015 Report on International Religious Freedom- Guinea available at <http://www.refworld.org/docid/57add87335.html>;

www.lookoutnews.it e www.sputniknew.com entrambi del 25 luglio 2013). Probabilmente in questa seconda ondata di violenza ebbe a perdere la vita la famiglia del ricorrente. Altri scontri si sono registrati in occasione delle elezioni presidenziali del 2015 – (si veda articolo del 9.10.2015 tratto da www.lindro.it). Tali violentissimi combattimenti frequentemente, a livello locale, prendono spunto da banali incidenti che scatenano odi mai sopiti, delineando uno scenario di faide tra clan che spesso determinano un alto numero di vittime. Le fonti riportano il caso di una violenta battaglia scatenatasi fra Guerzé e Konianké (gruppo etnico che comprende anche i malinkè) nelle città di Koule e N'Zeronké scatenata da un episodio di furto, battaglia in cui persero la vita decine e decine di persone. Da qui, per il ricorrente, la necessità di abbandonare il Paese per porsi in salvo e non essere personalmente coinvolto nella violenze serpeggianti ed intermittenti. La circostanza che il ricorrente indichi quale principale timore in caso di rientro in Patria quello di potere essere ucciso deve allora collocato non solo in questo contesto di violenze interetniche, ma anche nell'ambito di un Paese affetto da una pesante deficienza e debolezza del sistema repressivo e giudiziario, tale per cui i rapporti fra i privati, come nella specie, restano in buona misura regolati dalla legge del più forte.

Posto ciò, occorre tuttavia evidenziare, quanto alla domanda principale volta ad ottenere la protezione internazionale, che le notizie più recenti relativamente al Paese d'origine riportano risultati positivi nel processo di superamento degli scontri etnici che si sono in passato verificati in Guinea.

In particolare, nell'ultimo rapporto annuale di Human Rights Watch del 2017, si sottolineano gli sforzi compiuti per pacificare un Paese che, in passato, è stato teatro di violentissimi scontri e per ricondurre sotto le regole dello stato di diritto i conflitti sociali anche su base interetnica. “During

2016, the government of President Alpha Conde, who won a second term as president in flawed elections in late 2015, made some gains in consolidating the rule of law and addressing security force violations. A national dialogue between the ruling and opposition parties reduced ethnic and communal tensions and led to a roadmap for long-delayed local elections to be held in early 2017” available at: <https://www.hrw.org/world-report/2017/country>.

Può pertanto ritenersi non concreto il pericolo, espresso dal ricorrente, di subire in caso di rientro in patria una delle forme di danno grave previste dall’art. 14 D.L.vo n. 251/2007. In effetti, la situazione attuale non rispecchia più quella esistente al momento dell’espatrio e pertanto difetta il requisito dell’attualità del rischio.

In Guinea, inoltre, allo stato non si riscontra una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato riconducibile alla previsione di cui alla lett. c) dell’art. 14 cit., almeno nel senso delineato da Corte di Giustizia n.172 del 2009 Ekgafaji contro Paesi Bassi.

Ne consegue che la domanda di protezione internazionale deve essere respinta.

Il Ricorrente chiede, infine, che si ordini il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/98.

Si dà atto dell’entrata in vigore il dl n. 113 del 2018, convertito nella legge 132/2018 che ha rivisto e modificato integralmente la disciplina della protezione umanitaria pervenendo a tipizzare in ben precise fattispecie la possibilità di concedere un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale.

Orbene in assenza di una disciplina transitoria che facesse retroagire la nuova normativa più sfavorevole e in applicazione dell’art. 11 delle disp. preleggi C.c. al caso in esame doveva essere applicata la normativa previgente.

In senso conforme cfr. Cass.4890 /2019 e da ultimo Cass. 7831/2019.

Occorre peraltro dare atto del recente intervento legislativo con dl.130/2020 che ha nuovamente modificato il dl. 113/2018, ampliando le ipotesi disciplinate dall’art. 19 TUI e introducendo una nuova tipologia del permesso speciale.

Nella nuova formulazione l’art. 19 D. L.vo 286/98, tra l’altro prevede al comma 1.1.” Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l’espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata

del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;

Il nuovo comma 1.2. prevede: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»;

Ciò premesso nel caso in esame sussistono i presupposti della vulnerabilità richiesta dalla normativa poiché il richiedente è persona orfana di entrambi i genitori in patria, ha subito traumi fisici nel transito verso l'Italia e perché ha intrapreso un percorso di integrazione culminato ad oggi nell'avvenuto apprendimento della lingua italiana, nell'assunzione come operaio

(certificati di qualifica professionale). Da ultimo si rileva che egli sta conseguendo la patente di guida.

Nell'arco della sua breve vita il ricorrente è stato costretto a subire così tante migrazioni e cambiamenti e ad affrontare situazioni così violente e traumatiche che la prospettiva di un ritorno forzato nel Paese di origine, al momento attuale, appare come un ulteriore episodio di sradicamento e di regressione nel difficile percorso di crescita e di integrazione fino ad ora positivamente compiuto. La mancanza di qualsiasi punto di riferimento esporrebbe il ricorrente ad una situazione di estrema vulnerabilità, caratterizzata da emarginazione e miseria, nell'ambito di un Paese connotato ancora da forti elementi perturbatori e di instabilità e da una marcata compressione dei diritti umani e delle libertà fondamentali (si consulti www.viaggiaresecuri.it aggiornato a 7.6.2016, nonché il rapporto annuale 2016-2017 di Amnesty International, Amnesty International Report 2016/17 - Guinea, 22 February 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/58b033f66.html>. [accessed 9 May 2017]; nonché UN Human Rights Council, Situation of human rights in Guinea, 17 January 2017, A/HRC/34/43, available at: <http://www.refworld.org/docid/58ad8f104.html> [accessed 9 May 2017]

Per queste ragioni, si ritengono ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il giovane guineano ha compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.

La domanda pertanto deve essere accolta.

Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata comunque costituzione in giudizio delle altre parti.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,

Rigetta la domanda di Protezione Internazionale;

Accoglie la domanda subordinata in ordine alla sussistenza di motivi umanitari ex art. 5 co. 6 D.Lvo 286/1998, e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno in favore di

Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.

Il Presidente
Roberta Dotta